

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE INTERVENTO TRE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN VIA
PUGLIE 8

Numero REA: AN - 160242

Codice fiscale: 02087850422

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

<u>STATUTO</u>		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
ART. 1		
E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale INTERVENTO TRE".		
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in presenza dell'Amministratore Unico - dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.		
ART. 2		
La Cooperativa ha sede nel Comune di Falconara Marittima.		
ART. 3		
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050; potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
ART. 4		
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.		
Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed		

	educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di	
	persone handicappate, con ritardi di apprendimento, di persone anziane o	
	comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza e dell'infanzia, ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a) della legge 381/91.	
	La Cooperativa, per i propri soci, inoltre intende perseguire e ottenere, tramite	
	l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la	
	Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto,	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli	
	amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura	

	come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto	
	societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in	
	materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	ART. 5	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed allo scopo espressi	
	nel precedente articolo, la gestione temporanea o stabile, in conto proprio o per	
	conto terzi di:	
	- Attività e servizi di riabilitazione e di assistenza domiciliare;	
	- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre	
	strutture	
	con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto	
	presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- Attività di formazione e consulenza;	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui	
	opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,	

	oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché	
	servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- accoglienza per l'infanzia;	
	- gestione dello spazio e delle attività connesse e conseguenti al servizio dei	
	bambini, nella fase degli asili nido e successive, per bimbi in età	
	pre-scolare e scolare;	
	- cura dell'esercizio didattico di completamento alle varie discipline	
	scolastiche ed all'insegnamento dei primi elementi di lingue straniere;	
	- approntamento e gestione di strutture ludiche e di attività sportive idonee	
	alle varie età; corsi propedeutici musicali ed attività artistiche in genere;	
	attività creativa manuale, corsi di recitazione e mimica, laboratori per corsi	
	di pittura; corsi di psicomotricità, ballo, ginnastica, joga, ecc; elementi di	
	giardinaggio, attività all'aperto in genere; assistenza nello svolgimento dei	
	compiti scolastici;	
	- cura dell'assistenza di bambini a domicilio – ove insorgano problemi	
	particolari, anche di natura sanitaria – attraverso baby sitter; organizzazione	
	di incontri periodici con i genitori, corsi per genitori e corsi propedeutici per	
	assistenti, tramite esperti nelle varie materie; incontri tematici e seminari di	
	pedagogia e salute tenuti da medici – pedagoghi alimentaristi –	
	psicologipediatri – insegnanti, ecc.	
	La cooperativa si riserva di assumere collaboratori e dipendenti, nonché di	
	avvalersi del volontariato, nei limiti consentiti dalla legge.	

	La cooperativa curerà la collaborazione ed i rapporti in genere con i circoli di	
	anziani.	
	La cooperativa curerà l'organizzazione dei trasporti logistici dei bambini da ed	
	alle loro rispettive abitazioni, sia alle sedi ove sono collocati che a e da	
	manifestazioni e spettacoli, eventuali gite, ecc.	
	La cooperativa si propone di organizzare stages di musicoterapia in particolare	
	destinati a bambini portatori di handicap.	
	La cooperativa può provvedere al settore alimentare con servizio di mensa.	
	La cooperativa può farsi promotrice delle proprie attività presso le scuole	
	interessate.	
	La cooperativa si riserva di mettere a disposizione i propri locali e la propria	
	organizzazione ad associazioni e comunità che intendono promuovere iniziative,	
	studi e ricerche a favore di bambini portatori di handicap.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la	
	realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia	
	indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad	
	integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a	
	quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 , dalle relative disposizioni di	

	attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività	
	saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6	
	I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche	
	della Cooperativa.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro	
	che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto	
	di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con	
	cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.	
	I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci	
	cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della	
	Legge 03.04.2001 n. 142 e successive modificazioni.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che	
	esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa	
	esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività	
	lavorativa;	

	b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei	
	servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale.	
	Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori le persone giuridiche,	
	pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali	
	Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio,	
	o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini, concorrenti o in	
	contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 7	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;	
	b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o	
	capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute,	
	con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al	
	precedente art. 6;	
	c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in	
	conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara	
	di aver preso visione;	
	d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non	
	inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore	

	al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare	
	l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare	
	specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 44 e 45.	
	Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto	
	sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	sociale competente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera	
	sulla domanda.	
	In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le	
	strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.	
	La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed	
	annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che	
	da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato	
	versato l'eventuale sovrapprezzo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente,	
	l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la	
	modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel	

	libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione	
	statutaria.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione	
	dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli	
	interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale	
	comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua prossima, successiva convocazione.	
	In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di	
	Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla	
	data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto	
	stabilito dall'Assemblea medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la	
	Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta	
	alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6	
	ART. 8	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti	
	dal precedente articolo;	
	b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di	

	Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo	
	all'ammissione di nuovi soci;	
	d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria	
	attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle	
	condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.	
	ART. 9	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione.	
	Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di	
	quello previsto per i soci ordinari.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di	
	amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del	
	codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del	
	presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale	
	è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	7.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo	
	i termini e le modalità di cui all'art. 12.	
	ART. 10	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di	
	morte, nonché per liquidazione o fallimento.	
	ART. 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio	
	cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per	
	dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto,	
	tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla	
	disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 44 e 45.	
	Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso	
	previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la	
	stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	

	In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività	
	lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di	
	preavviso della relativa disciplina e/o dal regolamento interno di cui alla L.	
	142/01, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte,	
	il socio recedente da tale obbligo.	
	ART. 12	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:	
	a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano	
	più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli	
	scopi sociali;	
	b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art.	
	6;	
	d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto sociale;	
	e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si	
	rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel	
	pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per	
	qualsiasi titolo;	
	f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività	

	lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti	
	da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi	
	dell'art. 1455 C.C.;	
	g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che	
	abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva,	
	in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal	
	deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di	
	lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze	
	dell'impresa sociale;	
	h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato,	
	subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto	
	dalla Cooperativa per loro inadempienza;	
	j) che violino uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 8;	
	k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	l) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;	
	m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui	
	gravità renda improseguibile il rapporto sociale.	
	L'esclusione è pronunciata nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale	
	di cui all'art. 9 che non abbiano rispettato i loro doveri inerenti la formazione.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi	
	inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare	
	le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non	

	inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.	
	L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo	
	provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con	
	la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo	
	diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al	
	Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie	
	saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 44 e	
	45 del presente statuto.	
	I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti	
	del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con	
	atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza,	
	entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione	
	della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per	
	rivalutazione gratuita.	

	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed	
	il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di	
	cui al comma precedente.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del	
	sovrapprezzo eventualmente versato	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della	
	penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.	
	ART. 15	
	In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione	
	della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente	
	articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	ART. 16	
	I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto	
	dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante	
	entro cinque giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI E SOCI FRUITORI	
	ART.17	
	Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari	
	coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	

	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	-numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non	
	inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	
	Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei	
	soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e);	
	l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima,	
	così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso	

	di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura	
	del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	Possono altresì essere ammessi come soci, i soci fruitori, coloro cioè che godono	
	a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.	
	A loro si applicano le stesse regole previste per i soci volontari.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE SOCIALI	
	ART. 18	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna	
	del valore nominale non inferiore ad euro 25,83 né superiore ai limiti di legge,	
	sottoscritte dai soci cooperatori, dai soci volontari, dai soci fruitori e dei soci	
	speciali;	
	b. dal fondo di riserva legale;	
	c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;	
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;	
	e. da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di	
	liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati.	
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai	
	sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio	

	e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed	
	eventualmente aumentate per rivalutazione.	
	Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.	
	ART. 19	
	Le quote di tutti i soci sono nominative.	
	Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo la ricevuta	
	comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere	
	versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo	
	consentito dalla legge.	
	ART. 20	
	Le quote sottoscritte dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e	
	neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva	
	autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al	
	Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che concede o nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

	ART. 21	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di	
	prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato,	
	documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.	
	2513 C.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428	
	C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa	
	relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle	
	determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni,	
	nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di	
	Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..	
	ART. 22	
	L'Assemblea, che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli	
	ammortamenti, destinandoli come segue:	

	a. al fondo di riserva legale nella misura di legge;	
	b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;	
	c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti	
	consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici	
	ai fini fiscali;	
	d. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti	
	gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi	
	conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	
	TITOLO VII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI	
	COOPERATORI	
	ART. 23	
	I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo	
	proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore	
	ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva	
	nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro	
	diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,	
	ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro	
	autonomo.	
	ART. 24	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore,	
	titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato	

	a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo	
	trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno	
	adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il	
	richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione	
	aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo	
	alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato.	
	ART. 25	
	L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici	
	ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a	
	titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi	
	stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le	
	organizzazioni sindacali dei lavoratori.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà	
	di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di	
	deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla	
	soluzione della crisi di crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei	
	modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento	
	interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,	
	in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	TITOLO VIII	

ORGANI SOCIALI		
ART. 26		
Sono Organi Sociali della Cooperativa:		
a. l'Assemblea;		
b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;		
c. il Collegio dei Sindaci.		
Sezione I - ASSEMBLEA		
ART. 27		
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in		
prima che in seconda convocazione.		
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso		
contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e		
dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno		
24 (ventiquattro) ore dopo la prima.		
L'avviso di convocazione dovrà essere spedita mediante lettera raccomandata		
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal		
libro soci.		
In alternativa alla raccomandata postale sono ammesse le raccomandate "a		
mano", nonché il telefax, il messaggio SMS o il messaggio di posta elettronica ed		
ogni altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei soci, e		
comunque venga affisso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima		
dell'adunanza.		
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa		
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto		
di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i		

	sindaci effettivi ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli	
	argomenti.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel	
	territorio regionale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art.	
	21.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare, dal Collegio Sindacale ove nominato o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la	
	convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 28	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	2. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro	
	numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;	
	3. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale, ovvero all'Amministratore unico;	
	4. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque	
	opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;	
	5. provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477, primo comma,	
	C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone	
	l'eventuale corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	

	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore	
	contabile;	
	7. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;	
	8. delibera, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della	
	domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	9. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria,	
	l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;	
	10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di	
	crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei	
	soci per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici	
	ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 25;	
	11. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai	
	nuovi soci.	
	12. delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nel caso di	
	amministrazione affidata ad un Amministratore Unico.	
	13. promuove la costituzione di consorzi o l'adesione a quelli promossi da altre	
	cooperative, compilando od approvando i relativi statuti, determinando le	
	quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati.	
	L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua	
	preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità	
	di questi per gli atti compiuti.	
	ART. 29	

	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per	
	deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e	
	sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e	
	sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal	
	presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei	
	casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'istituzione e la soppressione	
	di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni	
	normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 30	
	In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano	
	titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi	
	diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente	
	costituite qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati	
	e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci	
	presenti e/o rappresentati.	
	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti	
	amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di	
	preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea,	
	secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.	
	ART. 31	

	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si	
	procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema	
	della votazione a scrutinio segreto.	
	E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di	
	convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di	
	telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso,	
	qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso	
	di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini	
	della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	ART. 32	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori, volontari e fruitori che	
	risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in	
	mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore, volontario o fruitore ha diritto ad un solo voto,	
	qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un	
	altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno	
	partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di	
	voto.	

	ART. 33	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di	
	assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio	
	eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando	
	occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.	
	Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –	
	AMMINISTRATORE UNICO	
	ART. 34	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un	
	Amministratore Unico.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile	
	da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11(undici), eletti dall'Assemblea.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari	
	e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito	
	di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice	
	Presidente.	

	Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita;	
	tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art.	
	2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al	
	Collegio Sindacale, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevato, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può	
	chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART. 35	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da	
	almeno 1/3 dei consiglieri con indicazione delle materie da discutere.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta	
	elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti.	

	La parità di voti comporta la reiezione della proposta.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa	
	dell'operazione.	
	ART. 36	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al	
	Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:	
	a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla	
	norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;	
	c. compilare i regolamenti interni;	
	d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;	
	e. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia	
	sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società,	
	cui la Cooperativa aderisce;	
	f. deliberare su tutte le altre materie di cui al terzo comma dell'art. 5;	
	g. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al	
	Presidente;	

	h. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	i. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,	
	k. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci	
	cooperatori inadempienti;	
	l. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre	
	cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi,	
	determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;	
	salvo che le stesse competenze siano state esercitate dall'Assemblea;	
	m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione	
	soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano	
	riservati all'Assemblea generale.	
	ART. 37	
	In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.	
	ART. 38	
	I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali di consultare, ove ne	
	sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale,	
	i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	ART. 39	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale.	

	Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei	
	propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	ART. 40	
	L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di	
	Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio	
	di Amministrazione.	
	All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci	
	cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le	
	norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il	
	Presidente dello stesso ad eccezione dell'ammissione, del recesso e	
	dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai	
	soci esclusi, che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea.	
	Sezione III - COLLEGIO SINDACALE – REVISORE	
	ART. 41	
	Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 2543	

	C.C. e successive modificazioni.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la	
	facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il Collegio è stato ricostituito.	
	ART. 42	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle	
	Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono	
	indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito	
	libro.	

	Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui	
	alle norme di legge in materia.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio	
	deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART. 43	
	Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art.	
	41, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono	
	dall'ufficio i soggetti d indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C.C..	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture	
	contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato	
	corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto.	

	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 44	
	Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui	
	al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale;	
	tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative	
	alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno	
	essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il	
	regolamento di tempo in tempo vigente, del Servizio di conciliazione della	
	Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti	
	del D.Lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto.	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato	
	composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente	
	articolo, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre	
	relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie,	
	regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi	
	aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere	
	rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.	
	La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro	
	confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione	

	dell'incarico.	
	Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico	
	ministero.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che	
	si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la	
	precisazione dell'oggetto della controversia.	
	ART. 45	
	Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della	
	CCIAA di Ancona che provvederà anche alla designazione del Presidente del	
	Collegio.	
	Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà	
	effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di	
	Ancona.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.	
	Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta	
	giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio	
	stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di	
	provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le	
	stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di	
	valutazione ritenuti più adeguati.	
	Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la	
	decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.	
	L'arbitrato avrà sede a Ancona.	

TITOLO X		
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE		
ART. 46		
E' fatto divieto di:		
a.	distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
b.	remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
c.	distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
ART. 47		
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto		
soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere		
devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione.		
ART. 48		
Le clausole di cui agli artt. 46 e 47, primo comma non possono essere derogate		
né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di		
fatto osservate.		
TITOLO XI		
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
ART. 49		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più		
liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.		

39 di 39